



SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI NEI QUARTIERI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLE U.O.G. DI BERGAMO LECCO E SONDRIO

Allegato n. 3

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO





Sommario

1.	Premessa	1
2.	Informazioni sul patrimonio impiantistico	2
3.	LISTINI DI RIFERIMENTO	3
4.	ATTIVITÀ A CANONE	3
4.1	Manutenzione ordinaria preventiva a canone e periodicità degli interventi	3
4.2	TELECAMERE FISSE	4
4.3	Armadi di campo	5
4.4	Server di rete	5
4.5	CLIENT E DISPLAY	5
4.6	SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGISTRAZIONE	5
4.7	MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA A CANONE	5
4.8	Pronto intervento compreso nel canone	5
5.	Osservanza delle norme	6
6.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE	6
7.	SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI, PROGETTI	7
8.	INTERVENTI OPERATIVI IN CONDIZIONI PARTICOLARI	7
9.	DURATA DEL SERVIZIO	8
10.	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
11.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8
12.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	8
13.	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	8
14.	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	9
15.	Sede dell'impresa	9
16.	Cauzione definitiva	9
17.	Anticipazione	9
18.	Variazione contrattuale	9
19.	Norme generali – obblighi diversi a carico della ditta affidataria	10
20.	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	
21.	SUBAPPALTO	11
22.	Modalità di pagamento	11
23.	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	
24.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
25.	RITARDI E PENALITÀ - PROVVEDIMENTI	
26.	Prezzi applicabili alle nuove prestazioni e nuovi prezzi	
27.	Contenzioso – foro di competenza	
-		





28.	RISOLUZIONE	13
29.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	13
30.	ESECUZIONE IN DANNO	
31.	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	
32.	SUBAPPALTO	
33.	Accordo bonario e transazione	
34.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	
35.	Tracciabilità dei pagamenti	
36.	DISCIPLINA ANTIMAFIA	
37.	PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI.16	
38.	Spese contrattuali, imposte, tasse	17
39.	PRIVACY	17





1. PREMESSA

Il Committente con il presente elaborato intende fornire le necessarie prescrizioni per la gestione e la manutenzione degli Impianti di Videosorveglianza distribuiti nei quartieri ALER nelle tre U.O.G. di Bergamo Lecco e Sondrio

Il servizio è suddiviso in:

- 1) Attività a canone, che rimane fisso ed invariabile.
- 2) Manutenzione straordinaria extra canone, che verrà riconosciuta previa autorizzazione della stazione appaltante e nel limite massimo sotto indicato.

L'importo a base d'asta risulta essere così composto:

-	Attività a canone	€	81.000,00
-	Visita ispettiva da eseguirsi entro 7 giorni dal verbale di consegna	€	8.100,00
-	Manutenzione straordinaria extra canone	€	75.900,00
-	Oneri complessivi per la sicurezza	€	4.950,00
-	Reperibilità	€_	1.800,00
Totale base d'asta			171.750,00

L'appalto risulta ispirato alle moderne tecniche di manutenzione e fornito di precisi strumenti per consentire la manutenzione e l'aggiornamento di un sistema informativo, per ottenere una sempre più adeguata documentazione degli impianti, per garantire la totale trasparenza delle attività; l'appalto prevede altresì adeguate forme di esecuzione delle attività operative, al fine di snellire i sistemi gestionali amministrativi che gravano.

Alla struttura operativa cui si intende affidare il servizio di manutenzione degli impianti è richiesta una specifica esperienza in metodologie tecnico/gestionali, conoscenza delle tecniche di rilievo, d'informatizzazione e comunicazione, di progettazione e di manutenzione; alla medesima struttura è richiesta inoltre la capacità di assumere in proprio ogni e qualsivoglia onere tecnico amministrativo. Il presente documento contiene la descrizione tecnica per il servizio di manutenzione dell'intero sistema di videosorveglianza presso quartieri ALER distribuito nelle tre unità operative:

NUMERO IMPIANTI	LOCALITA'	QUARTIERE	INDIRIZZO
1	Sondrio	La Piastra	via Don Guanella 54
4	Lecco	A.Moro	A.Moro 6-8-14
1	Mandello (LC)	Segantini	Segantini 53-55-57
3 Olginate (LC)		via Crotto	Crotto 12-14-16
5 Lecco E		Eremo	Del'Eremo 26-28
1 Bergamo			Galmozzi 10
1	Bergamo		Tremana 21-33
1	Bergamo	Q.re Autostrada	Carnovali 45-53
1	Bergamo	Q.re Carnovali	Carnovali 5-29
1	Bergamo		M.L.King 101-111
1	Bergamo		Don Bosco 52-58
1 Bergamo		Q.re Malpensata	Luzzatti 7-53
1	Bergamo		Moroni 307-319
1	Bergamo		Piazzale Aquileia
1	Bergamo	Sede U.O.G. Bergamo	Via Mazzini 32/a
1	Verdellino (BG)		Corso Asia 40-44
1	Urgnano (BG)		Della Maffiola 87b





1 Treviglio (BG) Peschiera 38-40

Il presente documento descrive le specifiche tecniche minime richieste alla società fornitrice per la definizione della soluzione tecnica offerta.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti forniture e relativi servizi:

- a) Gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- aggiornamento del/dei software dell'intero sistema in particolare per le future implementazioni, gratuito per 24 mesi a far data dal verbale di collaudo e consegna degli impianti e delle apparecchiature;
- c) L'intera fornitura del servizio deve essere effettuata "chiavi in mano", senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, comprensiva di tutte le attività necessarie alla funzionalità dell'intero sistema ed alla sua integrazione con i sistemi che sono funzionalmente ed operativamente connessi al sistema medesimo.

Interventi di natura organizzativa e tecnologica richiesti

- a) Manutenzione programmata a canone;
- b) Manutenzione straordinaria extra canone;
- c) Gestione delle registrazioni da fornire su richiesta della stazione appaltante;

L'impianto di videosorveglianza dovrà essere controllato con una visita ispettiva presso ciascun sito con cadenza semestrale

Dovrà essere eseguito il collegamento video a ciascun sito una volta al mese per verifica di tutte le immagini e relazione di eventuali malfunzionamenti.

Dovrà essere garantito servizio di ricezione mail presso vostro centro assistenza in caso di guasto proveniente dai videoregistratori provvisti di tale funzione.

Dovranno essere messi a disposizione tre hard disk portatili da 1TB da utilizzare in caso di scarico di immagini e filmati.

Saranno sostituiti tutti gli HD da 1 TB di tutti i videoregistratori con più di tre anni di servizio per limitare il più possibile guasti improvvisi.

Saranno compresi gli interventi per estrazione immagini per ogni sito, su richiesta della Stazione appaltante

Tutte le attività di gestione degli impianti dovranno essere tracciate su report inviati semestralmente alla stazione appaltante.

Nel caso in cui sia richiesto un intervento, la ditta appaltatrice dovrà fornire un tempestivo supporto telematico e telefonico per la risoluzione delle problematiche emerse.

Qualora venga individuato un guasto durante il monitoraggio proattivo, l'apertura dell'incident/alert e l'attivazione delle attività di ripristino.

2. Informazioni sul patrimonio impiantistico

Elemento fondamentale per l'attuazione di questo piano è la puntuale conoscenza del Patrimonio Impiantistico di riferimento; ciò si realizza attraverso un censimento e rilievo orientati alla precisa documentazione del patrimonio e del suo stato di conservazione e nell' esecuzione di un processo che tenga sotto costante controllo informativo.

La realizzazione di tale attività, impone specifiche conoscenze, quali tecniche di rilievo, di informatizzazione, di comunicazione e di progettazione oltre ad approfonditi studi sulle metodologie





manutentive.

L'ubicazione degli impianti è riportata nel presente documento.

3. LISTINI DI RIFERIMENTO

I listini di riferimento per il pagamento delle prestazioni da contabilizzare extra canone a misura sono:

- Listino prezzi del Comune di Milano 2019.
- Per ogni intervento per estrazione immagini oltre la prima già compresa nel canone verrà corrisposto l'importo di € 240,00 qualunque sia l'ubicazione dell'impianto da effettuarsi su richiesta della stazione appaltante.

Qualora una stessa voce fosse presente su più listini, si prenderà a riferimento il prezzo più vantaggioso per la stazione Appaltante.

Laddove ci sia la necessità di computare voci di apparati tecnologici specializzati, prestazioni o servizi non presenti nei documenti di cui sopra, l'Azienda Appaltatrice è invitata a formulare e allegare ai singoli progetti relativa ed idonea computazione desunta dal listini prezzi dei singoli produttori a cui si farà riferimento in caso di lavori straordinari di ripristino dell'efficienza del sistema di videosorveglianza urbana.

Qualora la fornitura in opera, la fornitura a piè d'opera o la riparazione di un componente/apparato non trovasse corresponsione nei listini indicati si procederà ad un concordamento del prezzo che successivamente verrà applicato per tutta la durata contrattuale.

Si precisa che il prezzo della riparazione di un componente e/o apparato, non potrà in nessun caso mai superare il 40 % del costo a nuovo del componente e/o apparato in riparazione, al netto del ribasso d'asta.

4. ATTIVITÀ A CANONE

Comprende:

- Manutenzione ordinaria preventiva a canone;
- Manutenzione ordinaria correttiva a canone;
- Pronto intervento e Gestione delle registrazioni con estrazione a richiesta di immagini.

4.1 MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA A CANONE E PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI

Le visite dovranno essere condotte da personale abilitato che eseguirà tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione predetto, nel completo rispetto della normativa vigente.

La ditta appaltatrice provvederà, secondo specifica periodicità indicata nel medesimo programma, a svolgere le operazioni di seguito indicate con un'attività di vero e proprio presidio:

- una visita ispettiva presso ciascun sito con cadenza semestrale
- collegamento video a ciascun sito una volta al mese per verifica di tutte le immagini e relazione di eventuali malfunzionamenti.
- servizio di ricezione mail presso vostro centro assistenza in caso di guasto proveniente dai videoregistratori provvisti di tale funzione
- un intervento all'anno per eventuali estrazione immagini per ogni sito
- Dare in disponibilità tre hard disk portatili da 1TB da utilizzare in caso di scarico immagini
- Sostituzione di tutti gli HD da 1 TB di tutti i videoregistratori.

Per manutenzione preventiva, attività a canone, si intende l'esecuzione preventiva di tutte le





operazioni, senza esclusione alcuna, necessarie a mantenere gli impianti in buono stato di funzionamento ed a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni rilevate al momento della consegna, facendo ricorso a riparazioni, ripristini, sostituzioni di parti, di componenti o di apparecchi.

L'Appaltatore, con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, deve operare nei luoghi e nei tempi autorizzati dal Committente.

Compito dell'Appaltatore è la gestione ed il ripristino dell'impianto deteriorato.

Non gli è consentita, se non previa autorizzazione scritta, alcuna modifica che possa in qualche modo alterare la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche dell'impianto.

Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero salvo che non si tratti di materiale fuori produzione che può essere riparato e che può essere indispensabile per il funzionamento dell'impianto.

L'Appaltatore qualora non in grado di provvedere alla ricostruzione di quei componenti obsoleti non più reperibili sul mercato e non sostituibili con altri aventi la medesima funzionalità dovrà proporre soluzioni alternative che saranno valutate, con insindacabile giudizio del Committente.

Tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature sostituite dovranno essere smaltiti a cura e a spese dell'Appaltatore, salvo diverse disposizioni da parte del Committente.

Le visite, le forniture e le verifiche avranno luogo con cadenze conformi alle regole tecniche di manutenzione della tipologia degli impianti affidati e comunque tali da garantire il buon funzionamento degli impianti ed il rispetto della normativa vigente.

Si considerano prestazioni minime di manutenzione quelle richieste dalle case costruttrici dei vari elementi tecnici e riportate nei relativi libretti di manutenzione eventualmente oltre agli interventi di verifica successivamente indicati in termini temporali.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative e raccomandazioni tecniche vigenti.

Oltre a quanto precedentemente descritto, l'Appaltatore dovrà attenersi anche ai commi successivi considerando che in caso di duplicità di interpretazione varrà la più vantaggiosa per il Committente e questo a suo insindacabile giudizio.

Tali operazioni sono finalizzate al contenimento del livello di degrado provocato dal normale uso, dagli agenti atmosferici, nonché a fronteggiare tutti gli eventi accidentali che comportano la necessità di un primo intervento senza la modifica essenziale della struttura degli impianti o della sua destinazione d'uso.

4.2 TELECAMERE FISSE

- a) Verifica delle prestazioni delle unità di ripresa nelle condizioni ambientali e di installazione;
- b) Verifica del fuoco ottico delle immagini;
- c) Verifica della corretta configurazione ottica in presenza di varifocal;
- d) Verifica del bilanciamento del bianco e dei colori;
- e) Verifica del corretto funzionamento di switch per IR Cut Filter in telecamere day&night;
- f) Verifica della corretta impostazione delle zone di privacy;
- g) Verifica della corretta impostazione delle zone di backlight compensation (BLC compensazione controluce/luce di fondo);
- h) Verifica della corretta funzionalità dell'auto iris (apertura diaframma);
- i) Verifica della risposta dell'impianto ad eventi temporali;
- j) Verifica della risposta dell'impianto ad interventi manuali;
- k) Verifica della risposta in automatico dell'impianto ad eventi;
- I) Pulizia del vetro della custodia.





4.3 ARMADI DI CAMPO

- Verifica delle connessioni sia elettriche che dati;
- Verifica dello switch;
- Verifica degli apparati di conversione elettro-ottica (ove presenti);
- Verifica dell'intervento degli interruttori differenziali;
- Verifica delle etichettature dei cavi e dei componenti.

4.4 SERVER DI RETE

- Prove di diagnostica previste dal software operativo ed effettuazione, se del caso, della deframmentazione dei dischi fissi;
- Verifica della qualità delle immagini registrate e della durata prevista dalle specifiche;
- Prove autodiagnostiche.

4.5 CLIENT E DISPLAY

- Prove di diagnostica previste dal software operativo;
- · Verifica della congruità delle impostazioni dei display;
- Verifica della qualità delle immagini registrate e della durata prevista dalle specifiche;
- Prove autodiagnostiche;
- Verifica della continuità di alimentazione dell'impianto al mancare della tensione di rete.

4.6 SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGISTRAZIONE

- Verifica della risposta dell'impianto ad eventi temporali;
- Verifica della risposta dell'impianto ad interventi manuali;
- Verifica del corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione digitale delle immagini trasmesse dalle telecamere;
- Verifica dell'esatta corrispondenza delle indicazioni delle telecamere e delle zone riprese riportate sui monitor (compreso data e ora aggiornati clock uniforme di sistema);
- Verifica dell'esatta corrispondenza della rappresentazione grafica a mappe del sistema di sicurezza;
- Prove autodiagnostiche.

4.7 MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA A CANONE

Per manutenzione correttiva, attività a canone, si intende l'esecuzione degli interventi di ripristino dell'efficienza del sistema, pertanto laddove si presenti un guasto di notevole entità (es: che comporti la necessaria sostituzione di un'apparecchiatura, dell'intera postazione di videosorveglianza, ecc), si procederà con le modalità descritte nella manutenzione straordinaria extra canone.

Resta inteso che L'Appaltatore dovrà comunque prontamente eseguire tutti gli interventi e/o attività necessari al ripristino della corretta funzionalità degli impianti, al fine di raggiungere gli standard di qualità del servizio fissati dal Committente.

4.8 Pronto intervento compreso nel canone

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire urgentemente tutte le opere provvisionali e di pronto intervento necessarie per ridurre al minimo i disagi derivanti dal mancato funzionamento dell'impianto provvedendo anche alla messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento e a comunicare al Committente quanto riscontrato. Nell'eventualità che le Forze dell'Ordine





richiedessero di visionare immagini, l'appaltatore dovrà rendersi immediatamente disponibile a fornirle; le richieste ordinarie dovranno essere evase entro 24 ore dalla richiesta alla stazione appaltante

5. OSSERVANZA DELLE NORME

L'Appaltatore dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni e i lavori descritti negli articoli precedenti siano realizzati nel rispetto di tutte le normative vigenti, applicabili al tipo di intervento che sarà eseguito.

L'Appaltatore dichiara espressamente di sollevare il Committente da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle suddette norme.

Per quanto riguarda la qualità e la provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme in vigore.

Tutti i materiali che verranno utilizzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi, nonché nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi o permutati e della stessa marca dei materiali d'origine, fatto salvo che si tratti di materiali equivalenti sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori.

Questi saranno installati a perfetta regola d'arte e pertanto dovranno essere rispondenti alle normative vigenti.

6. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE

Riguarda l'esecuzione di opere non disciplinate nelle attività a canone descritte nel precedente capitolo la cui esigenza scaturisce in occasione di interventi di manutenzione a guasto, programmata o predittiva, ovvero da esigenze espresse dal Committente.

Tali interventi potranno riguardare:

- interventi extra per eventuali estrazioni di immagini e filmati per ogni sito
- opere, servizi e forniture necessarie ed opportune all'eliminazione di anomalie impiantistiche essenziali per la loro corretta funzionalità, che si possono presentare a seguito di caso fortuito, vetustà, obsolescenza, anche tecnologica, o di inconvenienti comunque non imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore;
- risanamento di parti o di settori omogenei di specifici impianti per interventi non previsti, ma richiesti dal Committente durante il corso dell'Appalto, sulla base di indicazioni di massima del Committente/Direzione Lavori, ovvero resi necessari al fine di adeguare gli impianti a leggi e regolamenti vigenti, il cui mancato rispetto sia emerso in sede di attività manutentive ordinarie.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere, relativamente agli impianti oggetto della manutenzione, lo svolgimento delle seguenti attività non contemplate nelle attività a canone:

- realizzazione di nuovo impianto e/o ampliamento;
- eventuali attività di sostituzione cavi (alimentazioni, segnali, ecc...);
- esecuzione di qualsiasi tipo di impianto elettrico asservito agli impianti;
- sostituzioni, per adeguamento e/o ampliamento, di parti d'impianto;
- rilascio delle relative certificazioni ad intervento di adeguamento d'impianto effettuato, anche elettrico;
- attività generica di cablaggio;
- realizzazione di qualsiasi opera civile;
- verifica d'integrità dell'infrastruttura degli impianti elettrici di alimentazione: cavidotti, pozzetti ecc:
- sostituzione completa o parziale di singole parti delle infrastrutture metalliche;





- fornitura e posa in opera di palo attrezzato;
- realizzazione di qualsiasi opera civile/scavi;
- realizzazione di qualsiasi tipo di zincatura;
- messa a norma dei pali attrezzati ad uso impianto di telecamere e impianto radio;
- eventuali nuove installazioni (allestimento nuovi apparati, nuovi shelter,ecc...).

Saranno considerati come "prestazioni straordinarie" anche tutti gli interventi tecnici eseguiti per:

- guasti derivanti da atti vandalici e sabotaggi;
- guasti derivanti da sinistri in genere;
- guasti causati da eventi meteorologici eccezionali;
- guasti derivanti da calamità naturali di ogni genere.

.

7. SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI, PROGETTI

La possibilità di realizzare nell'ambito del servizio tecnico-manutentivo interventi di tipo straordinario con corrispettivo a misura, comporta che l'Appaltatore svolga un'attività di sopralluoghi, indagini, progettazione e preventivazione relativa alle esigenze d'intervento manutentivo che si manifestano dopo la formulazione dell'anagrafe dello stato manutentivo e per espressa richiesta del Committente.

L'Appaltatore ha quindi l'obbligo di:

- individuare gli interventi da eseguire;
- individuare le soluzioni tecniche per risolvere i problemi manutentivi;
- preventivare gli interventi utilizzando i prezziari di seguito indicati;
- fornire una documentazione tecnico-economica al Committente tale che questo possa decidere se effettuare l'intervento nell'ambito dei programmi già predisposti o ad integrazione degli stessi.

Il Committente si riserva di chiedere preventivi e progetti di massima per interventi di manutenzione possibili e l'Appaltatore è tenuto a fornirli, nelle forme e con il dettaglio richiesto, anche se a questi non dovesse poi seguire l'esecuzione dei lavori.

In tema di manutenzione straordinaria extra canone ed atteso che la tecnica di compensazione delle attività svolte è calcolata "a *misura"* il Committente si riserva di acquisire preventivi e progetti di massima da soggetti terzi onde verificare la congruità e la convenienza dei prezzi praticati; a parità di prezzo o per scarti scarsamente significativi le prestazioni e le opere verranno realizzate dall'Appaltatore, fatta salva la possibilità di quest'ultimo di confutare ed argomentare che la proposta presentata, ancorché meno conveniente in termini economici, sia comunque vantaggiosa per il Committente.

8. Interventi operativi in condizioni particolari

Gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti anche in locali con la presenza di persone, arredi e attrezzature e pertanto l'Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la pubblica incolumità, in osservanza a quanto previsto in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e ottemperare a quanto previsto all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.

Il DUVRI allegato al contratto, costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

In conformità alle disposizioni dell'art. 17, comma 1, lettera a) ed art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi afferente ai servizi in oggetto ed il D.U.V.R.I. completato e sottoscritto per accettazione.

Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

La Ditta ha libertà di utilizzare apparecchiature meccanizzate e dispositivi di sua proprietà per lo





svolgimento dei servizi nel qual caso è assolutamente vietato l'utilizzo di attrezzature non a norma ai sensi del D.Lgs. 81/08 e da ogni normativa vigente in materia.

9. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di trentasei mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna anticipata del servizio nel caso di consegna ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei contratti.

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per il periodo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara e al reperimento di nuovo operatore economico.

10. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "A MISURA" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato speciale con elenco prezzi e relativi allegati;
- il D.U.V.R.I.;
- le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti e in particolare:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento generale (D.P.R. 207/2010), per quanto applicabile;
- le Linee Guida ANAC;
- il D.Lgs. 81/2008 con i relativi allegati

12. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
- 2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi e delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata espletazione del servizio.

13. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108-109 e 110 del Codice dei contratti.





2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

14. Convenzioni in materia di valuta e termini

- 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

15. SEDE DELL'IMPRESA

Il domicilio presso il quale l'Azienda potrà indirizzare comunicazioni o notificare atti giudiziari sarà la sede dell'Impresa dichiarata nell'offerta, le cui variazioni, nel corso del rapporto contrattuale, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.

16. CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto deve essere costituita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

17. ANTICIPAZIONE

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

18. Variazione contrattuale

Il contratto può essere modificato nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In particolare il contratto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

La durata del contratto può essere modificata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi





prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

19. Norme generali – obblighi diversi a carico della ditta affidataria

La Ditta affidataria è tenuta ad osservare ogni norma vigente in tema di prevenzione ed infortuni, sicurezza, vaccinazioni ed igiene sul lavoro e ad impiegare maestranze regolarmente assicurate contro gli infortuni sul lavoro e che beneficino di tutte le previdenze di legge.

La somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisionali necessarie all'esecuzione delle operazioni previste sono a carico della Ditta Affidataria.

La Ditta Affidataria dovrà procurarsi, a sua cura e spese, tutte le licenze ed i permessi occorrenti per l'esecuzione del Servizio, compresa la documentazione di legge necessaria per ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

La Ditta Affidataria è l'unica ed esclusiva responsabile di tutti gli eventuali danni causati ad amministrazioni pubbliche o private od a terzi, comunque derivanti dalla esecuzione delle operazioni oggetto del presente Capitolato d'oneri.

E' escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta Affidataria per danni, anche dipendenti da terzi, ad opere eseguite, danni o perdite di materiali o attrezzi, danni alle opere provvisionali.

La Ditta Affidataria deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi per un importo minimo di 500.000,00 euro, restando comunque pienamente responsabile di ogni eventuale danno a persone o cose dipendenti dal servizio affidato.

E' fatto obbligo alla Ditta Affidataria di provvedere alla perfetta pulizia di tutte le parti comuni e individuali interessate in qualche modo alle operazioni previste e di provvedere ad ogni ripristino di opere che si dovessero danneggiare.

Sono inoltre a carico della Ditta Affidataria:

- Gli oneri relativi all'idonea predisposizione del luogo di intervento, in relazione alla natura ed all'entità del servizio da espletare, con impianti, ponteggi o palizzate, adeguatamente protetti, in modo da rendere sicuri il transito, la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare qualsivoglia pericolo per gli occupanti degli stabili in cui si effettuano gli interventi.
- Gli oneri relativi alla fornitura ed alla manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti e dagli Uffici ALER a scopo di sicurezza.
- L'obbligo di fare osservare le prescrizioni ricevute, avuto riguardo alla circostanza che gli interventi si svolgeranno in edifici abitati o occupati e che inoltre in ogni momento dovrà essere garantita l'agibilità degli spazi comuni per permettere il passaggio di persone e di automezzi.
- Gli oneri relativi alla fornitura degli attrezzi alla manodopera impiegata e delle opere provvisionali necessarie nell'esecuzione dei lavori, e deposito degli stessi in luoghi concordati con gli Uffici A.L.E.R.
- L'obbligo di provvedere alla fornitura di fotografie, videoispezioni ecc. richieste dagli Uffici ALER.
- Gli eventuali danni derivanti dall'esecuzione dei lavori saranno a carico della Ditta Affidataria.
 - Ogni altro onere a carico della Ditta Affidataria, in particolare gli oneri riguardanti l'impiego e la sicurezza della manodopera, previsto dalla normativa vigente.

A.L.E.R. si intende comunque esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per sinistri dovuti ad inadempimenti della Ditta Affidataria, dei suoi dipendenti o dei suoi rappresentanti.





20. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza;
 - ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al contratto sarà allegato il D.U.V.R.I. contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenza tra le attività di tutti i datori di lavoro presenti nel sito.

L'appaltatore non può iniziare o continuare l'espletamento del servizio se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in tema di sicurezza.

21. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Si applica l'art. 105 del Codice dei contratti e s.m.i.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei sequenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

22. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà con cadenza semestrale e comprenderà il canone di manutenzione e gli eventuali interventi straordinari effettuati nel periodo.

Per ogni intervento dovrà pervenire all'A.L.E.R. una nota informativa delle prestazioni eseguite.

Dopo le necessarie verifiche, A.L.E.R. provvederà alla liquidazione delle competenze spettanti all'appaltatore.

Il compenso dovuto per la reperibilità del personale nei giorni festivi o fuori dai consueti orari lavorativi verrà corrisposto annualmente con rate di importo pari ad un terzo del corrispettivo stabilito in progetto.





23. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

- 1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale riportante il codice CIG attribuito, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
- 2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del codice.

24. Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

25. RITARDI E PENALITÀ - PROVVEDIMENTI

Per ogni ritardo nell'esecuzione del Servizio rispetto ai tempi previsti potrà essere applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento) per ogni località interessata, che verrà detratta dai crediti della Ditta Affidataria.

Qualora la Ditta Affidataria non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni previste, l'A.L.E.R. avrà, in ogni momento, diritto di affidare ad altra Ditta l'esecuzione delle stesse in danno all'appaltatore. Per l'esecuzione di tali prestazioni l''A.L.E.R. farà uso delle somme che a credito della Ditta Affidataria.

Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi assunti darà facoltà ad A.L.E.R. di Bergamo Lecco e Sondrio di rescindere il contratto con la Ditta Affidataria con un preavviso di 5 (cinque) giorni. In tal caso A.L.E.R. potrà affidare la continuazione dell'espletamento del servizio ad altra Ditta addebitando il maggior costo anche avvalendosi dei crediti risultanti a favore della Ditta Affidataria e





fatta salva ogni azione legale per il recupero di maggiori danni.

26. Prezzi applicabili alle nuove prestazioni e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Nel caso di prezzi mancanti si procederà alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alla vigente normativa.

27. CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA

Qualora insorgano contestazioni tra A.L.E.R. e la Ditta Affidataria si procede alla risoluzione in via amministrativa secondo normativa Opere Pubbliche.

Per le controversie tra A.L.E.R. e la Ditta Affidataria che non siano state risolte in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale. Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

In ogni caso la Ditta Affidataria non potrà rallentare o sospendere l'esecuzione del Servizio.

28. RISOLUZIONE

Nel caso di inadempienze ripetute ovvero gravi ed anche in difetto di preventiva applicazione di penali l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c..

Ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora l'Azienda rilevasse la non corretta esecuzione del contratto potrà diffidare l'Impresa ad adempiere fissando un congruo termine per ottemperare. Trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto è risolto di diritto.

29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- l'apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa affidataria o coinvolgimento della stessa a procedure concorsuali;
- la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
- l'impiego di personale non formalmente legato all'Impresa da regolare contratto di lavoro subordinato;
- l'inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi locali;
- l'interruzione non giustificata del servizio;
- la revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione;
- gravi e reiterate negligenze nella conduzione del servizio;
- reiterate inadempienze comportanti l'applicazione di almeno due penali;
- l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo netto contrattuale;
- la sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa di uno o più servizi oggetto del presente capitolato senza preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda;
- l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- l'impiego ripetuto di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio di pulizia;
- il comportamento gravemente scorretto e comunque non consono all'ambiente nel quale si svolge il servizio da parte di uno o più dipendenti dell'Impresa reiterato anche dopo contestazione scritta;
- revoca all'Impresa della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per anomalie non sanabili accertate dall'Ente Certificatore;
- revoca all'Impresa della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 per anomalie non sanabili
 accertate dall'Ente Certificatore per le imprese che hanno ottenuto per questa titolo punteggio in sede
 di gara;





- l'inosservanza da parte dell'appaltatore delle prescrizioni di cui al Codice Etico approvato da Aler;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestanti ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara;
- la sopravvenuta disponibilità di convenzioni di Centrale Acquisti Regione Lombardia o di Consip che contengano prezzi più convenienti, fatta salva la possibilità dell'aggiudicatario della presente gara di uniformare i propri prezzi a quelli delle suddette centrali di committenza.
- la violazione da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Azienda dichiara all'Impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In caso di inadempienza ovvero nel caso di risoluzione, l'Azienda non liquiderà le prestazioni non correttamente eseguite ed assicurerà l'esecuzione del servizio interpellando la ditta che segue in graduatoria o altra ditta. Alla ditta affidataria saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati dall'Azienda, fatto

30. ESECUZIONE IN DANNO

salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori.

In caso di inadempienza ovvero nel caso di risoluzione, l'Azienda non liquiderà le prestazioni non correttamente eseguite ed assicurerà l'esecuzione del servizio interpellando l'Impresa che segue in graduatoria o altra impresa.

All'Impresa affidataria saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati all'Azienda, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori.

31. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXVV, XXVI, XXVIII, XXIII, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al contratto sarà allegato il D.U.V.R.I. contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenza tra le attività di tutti i datori di lavoro presenti nel sito.

L'appaltatore non può iniziare o continuare l'espletamento del servizio se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in tema di sicurezza.

32. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.





L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto. Si applica l'art. 105 del Codice dei contratti e s.m.i.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

33. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti e s.m.i.

34. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Al personale è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal credito maturato l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

35. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:





- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al paragrafo 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al paragrafo 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal paragrafo 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal paragrafo 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o ai paragrafi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al paragrafo 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai paragrafi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del paragrafo 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

36. DISCIPLINA ANTIMAFIA

Si applica il decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia.

37. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTA-MENTALI

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

Codice etico della Stazione Appaltante

Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di





incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

38. Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio e la messa in funzione degli impianti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione della verifica di conformità.
- 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
- 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

39. PRIVACY

L'Aggiudicatario dell'appalto è responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nell'esecuzione di quanto oggetto del presente capitolato.

Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza ne utilizzarli autonomamente.

I dati saranno trattati, all'interno delle strutture dell'Aggiudicatario, soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

L'Aggiudicatario dovrà nominare i soggetti incaricati del trattamento dei dati.

Inoltre, l'Aggiudicatario dovrà predisporre opportune misure di sicurezza, organizzative e tecniche, volte ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati di titolarità di ALER, il trattamento non conforme alle finalità concordate o l'alterazione dei dati personali, al fine di non cagionare pericoli ai database e in generale ai sistemi informatici di ALER.

Dovrà essere adottato ogni ragionevole accorgimento tecnico idoneo a limitare i rischi nell'interconnessione ai sistemi informatici di ALER.

Il personale dipendente o i collaboratori che saranno incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente documento dovranno assicurare la massima serietà e affidabilità.





L'Aggiudicatario fornirà ad ALER una descrizione delle misure adottate per ottemperare a quanto sopra richiesto e l'elenco nominativo dei soggetti che dovranno trattare i dati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, incaricati del trattamento.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, prestare assistenza per la produzione/aggiornamento della documentazione in materia, prevista dal Regolamento UE 675/2016 e d. Lgs 101/2018.

In tema specifico di privacy relativamente ai sistemi di video sorveglianza, tutta la fornitura, le installazioni e configurazioni dei relativi sistemi dovranno ottemperare al Provvedimento del Garante della Privacy dell'Aprile 2010, prevedendo in particolare:

- nei luoghi di ripresa la fornitura e l'installazione di appositi cartelli di informativa al pubblico, conformi e nel rispetto del provvedimento suddetto;
- per quanto riguarda tutti i software di registrazione, funzionalità di cancellazione automatica delle immagini dopo un tempo preimpostabile, a scelta di ALER e compatibile con quelli massimi previsti dal Provvedimento sopra citato;
- per quanto riguarda tutti i sistemi informatici, l'adozione di idonee misure tecniche di sicurezza, così come previste dalla normativa vigente in tema privacy e richiamate dal suddetto provvedimento del Garante.